



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati:

Dott. Raffaella Genovese

Presidente

Dott. Vincenza Totaro

Consigliere rel.

Dott. Rosa Del Prete

Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello
all'udienza del 11.9.2023 la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 1777/2022 r. g. sez. lav.

TRA

AMBROSIO ROSA

Rappr. e dif. dall'Avv. V. Ciccone, come da procura in atti

APPELLANTE

E

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappr.p.t.

Rappr. e dif. dall'Avv. A. Tagliente, come da procura in atti

APPELLATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso il Tribunale di Torre Annunziata in
data 31.5.2021 Ambrosio Rosa impugnò il provvedimento con il
quale l'INPS disponeva la compensazione di un proprio credito
pari a € 1112,71, per prestazioni indebitamente percepite

(indennità di malattia e indennità maternità agricole), con la somma di € 515,53, cui la suddetta avrebbe avuto diritto, in qualità di erede della madre defunta Corcione Maria, a titolo di indennità di accompagnamento. Dedusse che le somme relative alle due prestazioni non potevano essere compensate, attesa la loro diversa natura.

L'INPS convenuto si costituì e chiese, con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.

Il Giudice di prime cure, con sentenza del 1.2.2022, rigettò il ricorso.

Con ricorso depositato presso questa Corte in data 18.7.2022 l'Ambrosio proponeva appello avverso tale sentenza, lamentando l'erroneità della valutazione operata dal Giudice di prime cure.

In particolare deduceva anche in questo grado l'impossibilità di procedere alla compensazione atteso che il credito della defunta madre non aveva più natura pensionistica ma era dovuto iure hereditatis e che, comunque, doveva essere trattenuto nei limiti di un/quinto della prestazione.

L'INPS si costituiva e, con varie argomentazioni, chiedeva il rigetto dell'appello.

All'odierna trattazione scritta la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.

Ed invero – come correttamente motivato dal Giudice di prime cure- la somma su cui l'INPS ha operato la trattenuta nei confronti dell'Ambrosio, non era relativa ad una prestazione pensionistica di cui la stessa era titolare, bensì di un credito che sarebbe dovuto spettare iure hereditatis.

Per questo motivo l'Istituto, avendo accertato una errata corresponsione di indennità di malattia e indennità di maternità spettante direttamente alla parte ricorrente, attuale appellante, ha provveduto a trattenere le relative somme su quanto avrebbe dovuto corrispondere iure hereditatis.

In altri termini la madre della parte ricorrente attuale appellante, era titolare di una provvidenza, in particolare dell'indennità di accompagnamento, e al suo decesso la somma dovuta è passata pro quota all'Ambrosio. L'INPS all'atto di liquidazione di tale somma ha detratto quanto non dovuto ma corrisposto in via diretta all'Ambrosio per altre indennità.

Orbene, anche ad avviso del Collegio, nel caso di specie non si pone un problema di indebito pensionistico e, quindi, di compensazione propria o impropria, con tutta la relativa disciplina e conseguenze, come ad esempio il limite di un quinto, bensì si è in presenza di una disposta parziale trattenuta sulla somma dovuta iure hereditatis di quanto corrisposto e non dovuto alla stessa Ambrosio a titolo di indennità di malattia o maternità.

Anche l'INPS, correttamente, nella memoria difensiva ha precisato che “il credito liquidato alla ricorrente non trova titolo in una prestazione pensionistica di cui la stessa era titolare, ma è riferito a somme che, sebbene derivanti da prestazioni di invalidità civile spettanti alla sua defunta madre, entrano nel suo patrimonio iure hereditatis, pro quota”.

Ne consegue che la disciplina da applicare, anche ad avviso del Collegio, non è quella dell'indebito previdenziale o assistenziale, bensì la disciplina di cui agli artt.1241 e ss. codice civile.

Non ignora il Collegio il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “L'istituto della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione impropria, allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine, come nella specie, da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la

compensazione in senso tecnico-giuridico, e senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale (Cass. nn. 214/2004, 7337/2004, 14806/2004). (cfr. sentenza Cass. Sez. L. n.16349 del 2007 ed anche sentenza Cass sez. L. n.7063 del 28.3.2011).

D'altra parte la stessa Circolare dell'INPS prodotta in atti del 16/03/2018 n. 47 al punto 13.1 prevede sugli indebiti pensionistici che *“la compensazione rappresenta la modalità prevalente di recupero dell'indebito pensionistico, ferma restando la valutazione circa la reciprocità della natura dei rispettivi crediti eventualmente da compensare ovvero il titolo delle prestazioni oggetto di erogazione indebita da parte dell'Istituto e gli arretrati spettanti al pensionato. In primo luogo, occorre verificare se le reciproche partite di dare ed avere trovino o meno fondamento nello stesso rapporto pensionistico. Pertanto, ove i debiti e i crediti siano riferiti a somme, rispettivamente, percepite indebitamente e dovute a titolo di arretrati sulla stessa pensione (come può avvenire in sede di ricalcolo del trattamento pensionistico) non si verte in ipotesi di compensazione in senso tecnico. Si tratta piuttosto della mera determinazione del quantum debeatur, determinazione che avviene mediante l'immediata elisione fra le reciproche partite di dare ed avere (cd. compensazione impropria). Tale operazione, proprio perché estranea all'ambito della compensazione in senso tecnico, non rientra nei limiti di cui all'articolo 1246, n. 3 del c.c., che esclude la compensazione per i crediti impignorabili. Non vi è dunque la necessità di rispettare il limite del quinto di cui all'articolo 69 della legge n. 153/1969. Viceversa la compensazione vera e propria ricorre qualora l'indebito pensionistico si sia formato, e gli arretrati siano dovuti, su due trattamenti pensionistici differenti ovvero su rate dovute a titolo di TFS/TFR; in tali casi, pertanto, si deve tenere conto del limite di cui al citato articolo 1246 c.c., con conseguente applicazione dell'articolo 69 della legge n. 153/1969, che consente la pignorabilità (e quindi la compensazione) delle pensioni per crediti verso l'INPS solo nella misura della quinta parte. In altri termini, ove si intenda recuperare l'indebito mediante trattenuta sugli arretrati, deve essere comunque rispettato il predetto limite del quinto”*.

Ma si ribadisce che, anche ad avviso di questo Collegio, nel caso di specie si tratta di un recupero con trattenuta diretta su prestazioni erogate dall'INPS all'erede e non già di compensazione di un indebitato.

L'appello, pertanto, è infondato e va confermata l'impugnata sentenza.

Quanto alle spese deve rilevarsi che l'art. 152 disp att. cpc, nel testo modificato dal d.lgs. n.269/2003, convertito in legge 326/2003, applicabile al caso in esame *ratione temporis*, prevede che “Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto *previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile*, non può essere condannata al pagamento delle spese, *competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e l'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002”.*

Ed allora risulta che la parte ricorrente, attuale appellante, in questo grado, abbia formulato la suddetta dichiarazione, debitamente sottoscritta.

Va, pertanto, dichiarata parte appellante non tenuta alle spese del presente grado di giudizio.

Va da ultimo evidenziato che, nella specie, è applicabile *ratione temporis* l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le

disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.

Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
- Dichiarà parte appellante non tenuta al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, dando atto, ai fini della valutazione di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 1 quater DPR 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.

Napoli 11.9.2023

Il Consigliere estensore
Dott.ssa Vincenza Totaro

Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Genovese